

## NOTIZIARIO N. 48 - 20 NOVEMBRE 2020

### AFFARI GENERALI

- ◆ Decreto-Legge («Ristori Bis») 09/11/20, n. 149: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19». pag. 3
- ◆ CONFIMI INDUSTRIA: l'intervento della nostra Confederazione presso le Commissioni 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) riunite – del Senato della Repubblica – 1° Decreto “Ristori”. pag. 4
- ◆ CONFIMI INDUSTRIA: nuovo intervento della nostra Confederazione presso le Commissioni 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) riunite – del Senato della Repubblica – Osservazioni e integrazioni ai D.L. 137 (Ristori 1) e D.L. 149 (Ristori 2). pag. 10

### AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Contenimento del contagio da coronavirus: l'Emilia-Romagna passa in zona arancione. pag. 16

### SINDACALE E PREVIDENZIALE



**Pagamento diretto degli ammortizzatori sociali con causale “emergenza Covid-19”:** ulteriori chiarimenti operativi INPS e novità procedurali sulla richiesta di anticipazione del 40%. pag. 17



**Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono gli ammortizzatori sociali Covid-19:** indicazioni INPS dopo l'autorizzazione della Commissione Europea che lo ha reso efficace. pag. 23



**Ammortizzatori sociali con causale «emergenza Covid-19» e ulteriore, eventuale periodo di 6 settimane per i dipendenti in forza al 9 novembre 2020:** fac-simile 1) comunicazione sindacale e verbale di consultazione per Cigo e Fis; 2) dichiarazione di responsabilità da inviare a “API SERVIZI RAVENNA s.r.l.”. pag. 26



**CCNL Confimi Impresa Meccanica 22/07/16:** testo dell'accordo “Ponte” del 17 novembre 2020 e circolare con le indicazioni operative per le aziende. pag. 45

**DECRETO-LEGGE («RISTORI BIS») 09/11/20, N. 149: «ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE, SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE E GIUSTIZIA, CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19»**

Nella «Gazzetta Ufficiale» 09/11/20, n. 279 è stato pubblicato il decreto-legge (cosiddetto «ristori bis») 9 novembre 2020, n. 149, vigente da tale giorno e recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, il cui testo è accessibile al link: <http://www.confimiromagna.it/wp-content/uploads/2020/11/Affgen-1-ristori-bis-1.pdf>

## CONFIMI INDUSTRIA

L'intervento della nostra Confederazione presso le Commissioni 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) riunite – del Senato della Repubblica.  
1° Decreto “Ristori”

### LA PREMESSA

---

Dalle prime nuove restrizioni alla realizzazione del Decreto Ristori è passato davvero poco tempo, segno di una sollecitudine che non possiamo che apprezzare.

La velocità di esecuzione e la dichiarata tempestività delle misure economiche appare come volontà di dare risposte di primo acchito – venendo incontro alle richieste – alle segnalazioni delle categorie produttive più colpite.

Sarà importante poi capire cosa accadrà sulle poste del bilancio pubblico per verificare su cosa è fondata la promessa della BCE di essere disposta a stampare moneta tanta quanta ne serve, “whatever it takes”, e verificare dalla stessa banca se, alle scadenze dei titoli emessi in cambio di quei soldi, l'Italia dovrà restituire quei danari oppure no.

Si aprirebbero scenari piuttosto differenti come è facilmente intuibile in base alle risposte.

Segnali contrastanti arrivano anche lato occupazione.

La riduzione della disoccupazione - come da dati Istat – appare come un dato falsato dagli indicatori utilizzati per la statistica: com'è possibile far figurare tra gli occupati anche i lavoratori in cassa integrazione o i ristoratori, per mesi a regime ridotto e attualmente chiusi per decreto, che sono parzialmente a carico dello stato?

Per mesi abbiamo sentito parlare di una seconda ondata prevista con l'arrivo dell'autunno e la riapertura delle scuole.

Si sarebbero dovute rischiare probabilmente misure più importanti o in settori strategici come quello dei trasporti pubblici.

Il rischio di un secondo lockdown potrebbe voler dire cancellare dal sistema economico una gran lista di imprese che nel frattempo si sono adeguate alle nuove normative con un notevole esborso economico e quindi l'attenzione deve essere massima.

Vogliamo inoltre ricordare come questi mesi siano stati schizofrenici in termini di quantità di provvedimenti da recepire dalle aziende.

Oltre 180 i provvedimenti d'urgenza pubblicati in GU (di cui 22 DPCM e 21 decreti-legge) a cui vanno aggiunti:

- ✓ gli oltre 300 provvedimenti attuativi (molti ancora assenti) cui fanno rinvio i decreti-legge Covid,
- ✓ le innumerevoli Ordinanze Regionali (incalcolabili ma si va ben oltre le 20 per regione)
- ✓ oltre 150 documenti di prassi (circolari) emanati dalle direzioni centrali di INPS, INAIL, AdE e AdD

Per un totale che rasenta il migliaio di documenti da marzo ad oggi solo in materia di Covid.

È opportuno più che mai cercare di arrivare a provvedimenti snelli e di facile applicazione per sostenere più velocemente le imprese in difficoltà.

## L'ANALISI DEL DECRETO

---

Le misure del Decreto si rivolgono quasi esclusivamente ad aziende dei settori terziario, turismo, ristorazione, sport e tralasciano quasi del tutto le filiere coinvolte.

Scendendo nel dettaglio degli aspetti di interesse, la Confederazione si sofferma su:

### **Art. 1 - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive**

---

Il contributo riguarda solo le attività elencate nell'allegato 1 del decreto, ovvero quelle colpite da chiusure totali o parziali.

Si tratta di un ristoro che tuttavia in alcuni casi è davvero ridotto applicandosi solo a chi ha avuto un calo del fatturato di almeno 1/3 ad aprile 2020 su aprile 2019 (a meno che non abbia iniziato attività dopo il 1/1/2019); e in molti casi potrebbe essere il 150 o 200 % di qualcosa di poco significativo in termini economici (o di qualche migliaio di euro visto che il contributo minimo era 1000 per le PF e 2000 per le società).

Più precisamente si è stabilito di dare: il 20% del calo dei ricavi a chi aveva ricavi 2019 fino a 400.000€; il 15% a chi ha avuto ricavi tra i 400 mila e 1 milione di euro; il 10% a chi ha avuto ricavi tra 1 e 5 milioni di euro.

Si segnala positivamente il fatto che sia previsto un contributo, fino a un massimo di 150 mila euro, anche a chi ha superato i 5 milioni di euro.

La nota più interessante sembra possa essere quella che i fondi necessari - circa 2,5 miliardi per l'articolo 1 e 5,5 complessivi per l'intero decreto - siano stati recuperati da precedenti autorizzazioni di spesa relative agli altri decreti Covid, evidentemente legate a disposizioni attuative mai concretizzate.

Si segnala a tal proposito l'articolo 34 "Disposizioni finanziarie".

### **Art. 8. - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**

---

Per le sole imprese dei settori riportati nell'allegato 1 del Decreto in oggetto, è esteso ad **ottobre, novembre e dicembre** il credito d'imposta (60% del canone pagato) già previsto per tutti i soggetti con calo di fatturato dal DL Rilancio per i mesi di marzo, aprile e giugno 2020 (con aggiunta di luglio per le aziende turistiche) se con calo di fatturato di almeno il 50% rispetto al medesimo mese dell'anno precedente.

Si resta in attesa di comprendere se anche la nuova estensione sia valida soltanto se c'è calo di fatturato di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.

## **Art. 10. - Proroga del termine per la presentazione del modello 770**

---

Decisamente doverosa la proroga considerato che i consulenti del lavoro, i commercialisti e le associazioni di categoria in questi mesi sono stati travolti dalla gestione delle pratiche scaturite dai provvedimenti legati alla battaglia contro il Covid.

L'occasione è propizia per osservare che nessuna semplificazione fiscale è stata introdotta mentre si parla addirittura di una riforma che - secondo quanto anticipato dal MEF e dall'Agenzia delle Entrate - dovrebbe allineare le scadenze dei piccoli imprenditori a quelle dei dipendenti che pagano le tasse una volta al mese.

Partendo dal presupposto che il dipendente non ha alcun adempimento ma che è il datore di lavoro a farsene carico, appare incomprensibile la volontà di far pagare le tasse alle micro/piccole imprese in base a un sistema di cassa, deducendo integralmente - senza ammortamento - anche i costi delle attrezzature pluriennali ma una volta al mese in modo da evitare le botte dell'autotassazione degli acconti di luglio e novembre.

## **Art. 12. - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione**

---

L'unico articolo davvero riconducibile, per estensione e interesse, anche alle attività manifatturiere strettamente dette. Si continua di fatto sullo schema del Decreto Agosto:

- **unica novità** l'estensione di ulteriori 6 settimane (condizionate però al reale utilizzo) del periodo di Cigo da utilizzare entro il gennaio 2021
- continua ad essere diversificato il costo della CIG (contributo da parte azienda) in rapporto all'uso e all'andamento economico dell'azienda stessa
- fino a quella data (gennaio 2021) è rimasto in vigore il **blocco dei licenziamenti** (continuando ad essere una discriminante ed un problema reale sia per le aziende non coinvolte da situazioni di crisi, che si vedono negato un diritto ad operare/riorganizzare/rivedere la propria struttura aziendale che per le aziende che al termine del blocco dovranno far i conti con inevitabili interventi decisamente pesanti con l'aggravio del dramma sociale a quella data).

Persiste inoltre – almeno fino a venerdì 6 novembre u.s. – il vincolo di non poter mettere in cassa i dipendenti assunti dopo il 13/07/2020 di fatto penalizzando fortemente quelle aziende che durante il periodo estivo hanno fatto turn over classico dettato dalle attività e si sono allineati ai vari decreti e provvedimenti che si sono succeduti per gestire al meglio le loro attività.

Ci si riferisce nello specifico alla circolare 115/2020 dell' INPS che in data 30 settembre in chiusura del paragrafo 1 recita “*Riguardo alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 104/2020, che, su espressa indicazione ministeriale, trovano applicazione*

*esclusivamente ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del*

*13 luglio 2020, data a decorrere dalla quale si applicano le nuove misure, si precisa quanto segue”.*

Si chiede di intervenire immediatamente su questa stortura normativa che penalizza oltremodo le imprese escluse.

## **I GRANDI ESCLUSI**

---

Fin dall'emanazione del Decreto si è posta attenzione alle aziende chiuse per decreto. Senza tener conto a tutta la filiera che vi è dietro. Si è parlato di bar e ristoratori, ma non delle aziende agroalimentari che li riforniscono, né di tutto il settore non food che vi è dietro: strumenti di cottura, utensili, macchinari industriali.

La filiera della moda e del tessile, quella del legno e dell'arredo. Solo per citarne alcune fortemente danneggiate dalle chiusure di attività commerciali ritenute non essenziali ma non per questo attenzionate dai provvedimenti del decreto.

Inoltre, come già sottolineato dalla nostra Confederazione, nel Decreto Ristori mancano i codici ATECO relativi alle attività museali, che sono state assenti da tutti i decreti emanati fin dal giorno uno del Coronavirus.

Anche se inizialmente non erano stati chiusi dal Decreto dello scorso 28 ottobre, i musei erano di fatto interdetti alla popolazione. Inattività, regolata o meno per decreto, scaturita come diretta conseguenza dell'assenza del turismo.

Un paese centro di attrazione del turismo mondiale non può non supportare le imprese che ruotano attorno al mondo della cultura.

Confimi Industria chiede siano inseriti tra i beneficiari dei ristori i codici Ateco qui riportati:

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00 Attività di musei

91.03.00 Gestione di Luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00 Attività degli orti botanici e delle riserve naturali

Si segnala inoltre un grande limite – al momento - di questo Decreto.

I ristori previsti infatti non sono legati ai ricavi dell'attività riconducibile a “quel codice Ateco” ma al codice Ateco prevalente tra le attività aziendali.

Una restrizione che, da una parte, riduce notevolmente i reali beneficiari delle misure economiche e dall'altra ne ristora alcuni in una minima parte.

Non solo. Si tratta di una misura che non si adatta alla struttura produttiva del paese: non esistono più (o quasi) aziende che hanno un'attività prevalente.

Difficoltà che non riguarda solo il mondo della cultura. Ne sono “vittime” anche molte aziende del settore dei trasporti.

Confimi Industria ha al proprio interno il Comitato dei Bus Turistici (circa 200 imprese e 3.000 mezzi) che sono stati esclusi dai beneficiari del Decreto Ristori al contrario di quanto è stato fatto con analoghe categorie quali TAXI e NCC.

Anche in questo caso, l'aver introdotto l'effettivo ristoro solo per i codici primari, esclude di fatto quasi il 50% delle imprese di settore dai fondi messi a disposizione.

Le aziende ricomprese nel settore dei bus turistici, infatti, hanno differenti codici ATECO assegnati per lo più in apertura dell'attività e mai riconvertiti, come rimessa, servizi scolastici, autolavaggi, autoferrottramvieri e simili. Oppure non si ritrovano nel codice primario individuato dal governo, ovvero il 493909, che da recenti sviluppi potrebbe essere inserito nel Decreto Ristori bis.

La richiesta è che la categoria, di fatto ferma da febbraio, che ha investimenti e costi strutturali superiori a quelli di altri, sia ricompresa in tutte le sue sfaccettature tra quelle supportate in un simile momento di difficoltà.

Segnaliamo anche fra i grandi esclusi dal decreto le attività affini alla realizzazione di eventi, congressi e fiere, drive indispensabili per la promozione e l'internazionalizzazione delle piccole e media imprese.

Pertanto avanziamo la richiesta di inserimento dei codici Ateco di realtà industriali che supportano la valorizzazione del Made in Italy:

32.40.20 (in particolare la produzione e la commercializzazione di articoli per feste, cerimonie, animazione);

31.01.2 (specificatamente le attività di progettazione, realizzazione, vendita e noleggio di allestimenti per manifestazioni fieristiche).

Si tratta ancora una volta di attività che stanno subendo gli effetti devastanti delle prescrizioni introdotte per arginare la diffusione della pandemia e che non vedono nell'immediato una reale ripartenza.

Vorremmo poi aprire un capitolo a parte per tutte le aziende della categoria “Multiservizi”. Queste, lavorando a supporto dei servizi essenziali – come i servizi di pulizia e assistenza sanitaria all'interno di case di riposo e ospedali – da marzo affrontano spese esorbitanti per acquistare i dispositivi di protezione individuale a prezzi che spesso sono lontani dall'essere calmierati.

Per la protezione del proprio personale – ed è bene considerare che in questo settore il personale ricopre anche fino al 75% dei costi aziendali – e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid, le aziende della multiservizi vestono ogni giorno da testa e piedi intere squadre di lavoratori, con “cambi d'abito” giornalieri. Inutile nascondere che il tutto si traduce in continui esborsi da parte delle aziende.

Investimento che in questa nuova fase di incremento dei contagi, vuol dire provvedere ai

tamponi e alla sostituzione del personale risultato positivo o in isolamento fiduciario.

Durante la prima ondata di pandemia, il Governo ha provato con un click day a rimborsare le aziende relativamente a questi costi. Ma dopo appena qualche secondo di avvio della piattaforma i fondi risultavano già non più disponibili, lasciando così a digiuno la maggior parte delle aziende interessate.

Per far fronte a questa esigenza vorremmo avanzare la proposta di dare la possibilità a tutte queste aziende di spostare i costi citati dal conto economico allo stato patrimoniale con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni, tempo congruo per le pmi.

Un allarme che può essere riassunto in “se si fermano le piccole e medie imprese, si ferma l'intero sistema economico”.

## CONFIMI INDUSTRIA

Nuovo intervento della nostra Confederazione presso le Commissioni 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) riunite – del Senato della Repubblica.

Osservazioni e integrazioni ai D.L. 137 (Ristori 1) e D.L. 149 (Ristori 2)

### RISTORO PER DANNO INDIRECTO

---

In linea generale riteniamo necessario (oltre che opportuno) prevedere forme di ristori ad applicazione generalizzata (nella modalità del credito d'imposta laddove non siano possibili nella forma immediata del fondo perduto) **per tutte le imprese** che, pur non essendo formalmente interessate dal nuovo look down, **hanno già subito e subiranno** anche nei prossimi mesi **danni indiretti** per l'effetto dall'emergenza pandemica.

Danni da riscontrare attraverso la verifica del calo di fatturato **su base annua** (unico parametro in grado di mediare rispetto alle anomalie che si abbattano su chi ha introiti irregolari o stagionali) e la riduzione di volumi che si traducono in riduzione di vari indicatori fra i quali il MOL e il ROE (che per molti sarà in perdita) e che provocheranno la tutt'altro che improbabile chiusura di 450/500.000 PMI con il rischio di perdita di almeno 1 milione di posti di lavoro (quando sarà rimosso il blocco dei licenziamenti).

È proprio il caso del settore dei bus turistici, per il quale non può essere considerato come periodo di analisi il singolo mese (dichiarazione iva aprile 2019 su 2020), ma piuttosto si chiede di valutare l'intero semestre (dichiarazione iva aprile/ottobre 2019 su aprile/ottobre 2020) o meglio ancora una verifica su base annua, periodo utile per scattare una fotografia molto più accurata e veritiera della perdita di fatturato del settore rispetto agli ingenti investimenti sostenuti dalle imprese.

Un allarme a tutti gli effetti se si considera che se si fermano le piccole e medie imprese, si ferma l'intero sistema economico.

Forme differenziate (di maggiore premialità) andrebbero riconosciute a chi – nonostante le difficoltà e la riduzione dei suddetti volumi – ha fatto ricorso solo in minima parte agli ammortizzatori sociali Covid-19 (intervenendo con risorse proprie).

Nel considerare, per inciso, che in altri Paesi europei le aziende stanno avendo ristori maggiori (in Germania fino al 75% del fatturato per le imprese fino a 50 dipendenti) appare necessario agire:

- **dapprima** (con i Decreti Ristori) estendendo il fondo perduto quantomeno **alle imprese fornitrici (in filiera)** di quelle che, con gli ultimi DPCM (24 ottobre e 3 novembre), sono state obbligate a chiudere o a ridurre l'apertura al pubblico (per l'individuazione si considerino gli allegati 1 e 2 DL 149/2020 e le successive modifiche/integrazioni che dovessero essere accolte); il tutto potrebbe avvenire attraverso un'istanza – con efficacia di dichiarazione sostitutiva di atto notorio - da inviare all'AdE evidenziando il calo di fatturato 2020 rispetto al 2019 di non meno di 1/4 verso clienti dei suddetti settori;

- **a seguire** (con la legge di bilancio) con una norma di più larga applicazione in grado di offrire ristori da calcolarsi **sul volume del danno annuale** e da erogare (nella forma del credito d'imposta del fondo perduto) **al netto degli aiuti già ricevuti** nel corso dell'anno e tenendo conto del limite massimo previsto dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (e successivi emendamenti).

Fra le imprese da considerare fin con i primi interventi evidenziamo, solo per citarne alcune, le imprese fornitrici nel settore dell'HoReCa (Hotel, Restaurant, Caffè); imprese caratterizzate da codici attività (manifatturieri o di commercio all'ingrosso) difficilmente circoscrivibili ad alcuni codici Ateco ma che si caratterizzano per essere fornitori (alimentari e non) in via prevalente/significativa di uno dei settori maggiormente colpiti nel corso dell'intera (l'HoReCa per l'appunto).

Segnaliamo che per il settore manifatturiero (ad eccezione del codice 205102 Fabbricazione di esplosivi) al momento – dal decreto ristori 1 e ristori 2 - non sono previsti contributi per il fondo perduto e neppure sospensioni di pagamenti a novembre, a differenza di altri settori prioritari che non hanno mai subito chiusure dirette.

Si avanza altresì la richiesta di inserire nell'allegato 1 del DL 149 (per il contributo a fondo perduto):

- le attività affini alla realizzazione di eventi, congressi e fiere, drive indispensabili per la promozione e l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese; fra queste evidenziamo i codici Ateco di realtà industriali che supportano la valorizzazione del Made in Italy e che stanno subendo gli effetti devastanti delle prescrizioni introdotte per arginare la diffusione della pandemia e che non vedono nell'immediato una reale ripartenza: codici Ateco **32.40.20** (in particolare la produzione e la commercializzazione di articoli per feste, cerimonie, animazione); **31.01.2** (specificatamente le attività di progettazione, realizzazione, vendita e noleggio di allestimenti per manifestazioni fieristiche);
- per **codice 13.92.10** per la parte arredamento tessile per strutture ricettive fra le più danneggiate in questa fase;
- per il **codice 94.11.00 (associazioni di categoria)** così come è già riconosciuto il contributo al solo 94.99.90 (associazioni non altrove classificate). Riteniamo che le associazioni di cui al codice 94.11.00 visto il loro operato di diffusione informativo e sostegno siano fra le più colpite viste la situazione in cui versano tantissime loro associate in crisi;
- **per il codice 85.59.20** (corsi di formazione e di aggiornamento professionale).

## **RISTORI PER COSTO TAMPONI E DPI PROTEZIONE PERSONALE**

---

Le misure finora previste hanno risposto solo in minima parte alla copertura dei costi (straordinari e improduttivi ma necessari) legati al contenimento del Covid-19 e alla sicurezza dei lavoratori.

Il contributo Invitalia (art. 43 DL 18) dello scorso maggio che copriva il 100% dei costi aveva soddisfatto solo 3.100 soggetti richiedenti, tralasciando altri 194.000 soggetti colpevoli di aver tentato la roulette del click day con un ritardo di ben 1 secondo e 4 decimi dall'apertura del portale.

Con il credito d'imposta di cui all'articolo 125 del DL 34/2020 la platea di chi ha presentato la comunicazione entro il 7 settembre (circa 1,2 milioni di istanze secondo i dati AdE) ha visto la copertura ben al di sotto del 60% originariamente previsto dalla norma, a causa di stanziamenti insufficienti (segnatamente il 60% del 15,64% ossia un miserrimo 9,38%; percentuale elevata – ma non ancora fruibile – al 47,16% ossia il 28,29% effettivo grazie allo stanziamento di ulteriori 403 milioni ad opera del decreto di agosto).

A causa di un tetto massimo di spesa agevolabile pari a € 100.000 detto credito d'imposta rileva, peraltro, in misura che risulta percentualmente di molto ridotta (rispetto al suddetto 47,16%) in quei settori che lavorando a supporto dei servizi essenziali – come i **servizi di pulizia e assistenza sanitaria all'interno di case di riposo e ospedali** – che da marzo affrontano spese esorbitanti per acquistare i dispositivi di protezione individuale a prezzi che spesso sono lontani dall'essere calmierati. È bene evidenziare che in detto settore (in cui il costo del personale ricopre fino al 75% dei costi aziendali) per la necessaria protezione del proprio (in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid) le aziende vestono ogni giorno da testa e piedi intere squadre di lavoratori, con “cambi d'abito” giornalieri.

A ciò si aggiungano il **costo dei tamponi** – che non risulta attualmente finanziato da alcun provvedimento – ma a cui stanno provvedendo di tasca propria la gran parte delle imprese a causa della congestione nei servizi pubblici delle ASL a causa della nuova fase di incremento dei contagi; a ciò si aggiungano i disagi legati alla sostituzione del personale risultato positivo o in isolamento fiduciario.

Si chiede pertanto di valutare **l'introduzione di un contributo** (o l'estensione del credito d'imposta) **per il costo dei suddetti tamponi** oltre ad **elevare il massimale di spesa finanziabile con il credito d'imposta per i soggetti ad alta incidenza dei costi dei DPI** per la tipologia di attività svolta.

## **CAPITALIZZAZIONE E SOSPENSIONE COSTI DI STRUTTURA COVID-19**

L'articolo 60, comma da 7-bis a 7-quinquies, del D.L. 104/2020 (decreto di agosto) ha introdotto la possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Per le medesime motivazioni sopra indicate è avvertita l'esigenza di poter sospendere (capitalizzare) e ammortizzare in più anni costi di struttura tendenzialmente fissi (ad esempio locazioni, canoni di leasing, canoni assicurativi, ecc.) o **il cui sostenimento è comunque necessario al fine di mantenere la potenziale efficienza produttiva** nell'auspicio di una ripresa dei volumi; volumi (di fatturato) il cui calo incide negativamente sul risultato d'esercizio. Si prospetta pertanto l'opportunità che il legislatore valuti l'introduzione, per il bilancio 2020 e 2021, di una o più misure di deroga in tal senso.

Fra queste, a seguire, suggeriamo interventi legati ai costi delle immobilizzazioni acquisite in leasing.

## **SOSPENSIONE COSTI LEASING**

---

In via equitativa con quanto previsto per la sospensione degli ammortamenti 2020 dall'articolo 60 del D.L. 104/2020 si chiede di valutare l'introduzione di una delle seguenti soluzioni (la seconda sarebbe preferibile e permetterebbe una semplificazione anche in termini di gestione contabile e fiscale dei contratti realizzando una sostanziale equiparazione fra acquisto in proprietà e acquisizione con leasing finanziario).

### **1^ ipotesi (sospensione canoni 2020)**

Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020), coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia». (20A05541) (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37), all'articolo 60, comma 7-bis, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:

*I soggetti di cui al presente comma, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga alle disposizioni del Codice civile, non imputate fino al 100 per cento dei canoni relativi ai beni concessi in locazione finanziaria. I canoni di locazione finanziaria sospesi, ai sensi del precedente periodo, sono imputati al conto economico relativo all'esercizio successivo, e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno».<sup>1</sup>*

### **2^ ipotesi (contabilizzazione leasing con il metodo finanziario e possibilità sospensione ammortamenti 2020)**

Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020), coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia». (20A05541) (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37), all'articolo 60 dopo il comma 7-quinquies è inserito il seguente:

*«7-quinquies-bis. Al fine di consentire ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di contabilizzare i beni acquisiti in leasing secondo il metodo finanziario, sono apportate le seguenti modifiche normative:*

---

<sup>1</sup> Con tale modifica il comma 7-bis, dell'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 diventerebbe così:

*«I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del Codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. I soggetti di cui al presente comma, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga alle disposizioni del Codice civile, non imputare fino al 100 per cento dei canoni relativi ai beni concessi in locazione finanziaria. I canoni di locazione finanziaria sospesi, ai sensi del precedente periodo, sono imputati al conto economico relativo all'esercizio successivo, e con lo stesso criterio*

sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

1. All'articolo 2424 del Codice civile le parole “B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria” sono sostituite con le seguenti “B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria **e di quelle acquisite in locazione finanziaria non ancora riscattate**”.

2. All'articolo 2427, la voce n. 22 è abrogata e dopo la voce n. 2 è sostituita dalla seguente: “2) i movimenti delle immobilizzazioni, **con separata indicazione di quelle acquisite in locazione finanziaria non ancora riscattate**, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;”

3. Per i beni acquisiti con contratti di leasing finanziario, non già riscattati, nell'esercizio precedente a quello in corso al 31/12/2020 è consentita la riclassificazione secondo il metodo finanziario e l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies”.

## PERDITE D'ESERCIZIO

---

L'art. 6, comma 1, del D.L. 23/2020 (decreto liquidità) viene sostituito dal testo seguente:

“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del Codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile.”

All'art. 6 del D.L. 23/2020 vengono inseriti, dopo il primo comma, i commi seguenti:

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del Codice civile, **è posticipato al terzo esercizio successivo**; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-

*duodecies del Codice civile.*

*4. Le perdite di cui ai commi precedenti devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.*

## RELAZIONE

La modifica dell'art. 6 ha una duplice finalità:

1. Elimina le incertezze interpretative sorte circa l'applicabilità o meno dell'attuale formulazione della norma alle perdite scaturenti da bilanci "approvati" dopo l'entrata in vigore della norma e prima del 31 dicembre 2020 (tipicamente i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019).
2. Consente alle società che subiranno perdite rilevanti negli esercizi influenzati dagli effetti della crisi pandemica COVID-19 di adempiere all'obbligo "ricapitalizza o liquida" **entro un congruo termine**. In questo modo le società che subiranno perdite di natura straordinaria, potranno compensarle con gli utili che auspicabilmente riusciranno a conseguire nel corso dei futuri esercizi. La norma si applica alle sole perdite registrate nei bilanci di riferimento individuati dalla norma per cui eventuali perdite di successivi esercizi rientreranno nelle regole ordinarie.

Si fa presente che una deroga analoga è prevista per le start-up innovative dall'art. 26 del DECRETO CRESCITA 2.0 (DL 179/2012 conv. con L 221/2012).

3. Il comma 4 è stato inserito per garantire una maggiore intellegibilità e chiarezza del bilancio d'esercizio. Le perdite che beneficiano delle misure temporanee devono essere esposte in bilancio in modo separato dalle altre perdite. In questo modo la nota integrativa illustrerà, in modo distinto, sia le perdite oggetto delle misure temporanee previste dall'art. 6 che le perdite che non beneficiano delle stesse e che, quindi, vanno parametrize al capitale per verificare il superamento o meno delle soglie previste negli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del Codice civile.

**CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS: L'EMILIA ROMAGNA PASSA IN ZONA ARANCIONE**

Dal 15 novembre è entrata in vigore l'Ordinanza firmata in data 13 novembre dal Ministro della Salute Roberto Speranza che prevede, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, l'inserimento della regione Emilia Romagna in zona arancione, sulla base della valutazione dei parametri relativi al livello di rischio e allo scenario epidemico effettuata dal Comitato tecnico scientifico e dalla Cabina di regia nazionale. Il passaggio dalla zona gialla a quella arancione prevede, per almeno 2 settimane dalla data di entrata in vigore dell'Ordinanza, ulteriori misure di contenimento al diffondersi del Coronavirus, tra le quali le più significative sono :

- **divieto di spostamento fra Comuni e fuori Regione**, salvo esigenze lavorative, di salute o necessità comprovate;
- **chiusura di bar, ristoranti ed altre attività di ristorazione** per le quali resta consentita unicamente la vendita di asporto (dalle 5 alle 22) e la consegna a domicilio. Tali saranno in vigore per un periodo di tempo di almeno 2 settimane.

Occorre sottolineare che, a prescindere dal passaggio in zona arancione, **resta valida anche l'Ordinanza Regionale 216 del 12 novembre** che contiene misure che puntano ad evitare assembramenti e situazioni a rischio (vedi notiziario Confimi Romagna news n° 47 del 13/11/2020).

Il testo completo dell'Ordinanza 13 novembre 2020 del Ministero della Salute è scaricabile al seguente link:

[http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_notizie\\_5171\\_o\\_file.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5171_o_file.pdf)

**Dott. Federico Marangoni**



0544/280214 (diretto)



347/0972662



[marangoni@confimiromagna.it](mailto:marangoni@confimiromagna.it)

**PAGAMENTO DIRETTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE “EMERGENZA COVID-19”: ULTERIORI CHIARIMENTI OPERATIVI INPS E NOVITÀ PROCEDURALI SULLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL 40%**

L'art. 22-quater, comma 4, del d.l. 17/03/20, n. 18 <sup>(\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020) - convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/20, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020) -, inserito dall'art. 71, comma 1, del d.l. 19/05/20, n. 34 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020) - convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/20, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2020) -, prevede che, dal 19 maggio 2020, nel caso di richiesta di **pagamento diretto** da parte dell'INPS degli ammortizzatori sociali con causale “*Emergenza COVID-19*”, l'Istituto autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo.

Di conseguenza l'INPS:

- con la circolare n. 78 del 27 giugno 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020), ha fornito istruzioni circa “il pagamento dell'anticipazione delle domande” di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di integrazione salariale in deroga (CIGD) trasmessegli direttamente, e di assegno ordinario presentate dal 18 giugno 2020, per le quali il datore di lavoro abbia richiesto la corresponsione diretta;
- con il messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020 e il relativo “Allegato 1” (accluso alla presente), ha diramato i seguenti ulteriori “*chiarimenti di natura operativa*” e illustrato le novità procedurali per la gestione delle domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario dei Fondi di solidarietà con causale COVID-19, per le quali è stato richiesto anche l'anticipo del 40% del pagamento del trattamento.

**(\*) Art. 22-quater, comma 4 del d.l. n. 18/2020**

Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul quaranta per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

**RICHIESTA ANTICIPO 40% PER LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)**

Al fine di presentare una domanda di CIGO con richiesta di anticipo del 40% occorre accedere, dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it), dopo l'autenticazione, a "Servizi per aziende e consulenti" > "Prestazioni e Servizi" e selezionare "CIG Ordinaria".

In fase di compilazione della domanda, nel quadro "Dichiarazioni", se si seleziona l'opzione di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il programma in automatico propone la scelta di richiesta dell'anticipo del 40% (cfr. l'allegato n. 1, paragrafo 1).

Per poter inviare la domanda di CIGO con richiesta di anticipo si devono preventivamente inserire i dati necessari per il pagamento tramite l'applicativo "Richiesta anticipo CIG", raggiungibile da "Servizi per le aziende e i consulenti" > "CIG e Fondi di solidarietà" > "Richiesta d'anticipo 40%". In caso di richiesta di anticipo non completamente definita, l'invio della domanda di CIGO non viene consentito.

**RICHIESTA ANTICIPO 40% PER L'ASSEGNO ORDINARIO (FONDI DI SOLIDARIETÀ) E PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)**

Al fine di presentare una domanda di assegno ordinario (Fondi di solidarietà) o di CIGD con richiesta di anticipo del 40% occorre accedere, dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it), dopo l'autenticazione, a "Servizi per aziende e consulenti"> "Prestazioni e Servizi" e, a seconda dei casi, selezionare "Fondi di solidarietà" o "CIG in Deroga INPS".

In fase di compilazione della domanda, nel quadro "Dichiarazioni", se si seleziona l'opzione di pagamento diretto da parte dell'INPS, il programma in automatico propone la scelta di richiesta dell'anticipo del 40%.

Completata la compilazione dei quadri richiesti ed effettuata la verifica della domanda, questa potrà essere inviata.

Si ricorda che successivamente all'invio della domanda è indispensabile l'inserimento del Ticket attraverso questi passaggi:

1. selezionare il tasto "Inserimento Ticket";
2. cercare la domanda con i dati ID e matricola già compilati automaticamente;
3. individuare la domanda da associare e cliccare il tasto "Associa";
4. selezionare il tasto "Richiedi Ticket" (viene visualizzato il numero del Ticket e si potrà procedere al salvataggio dell'associazione).

Qualora il Ticket non sia stato associato contestualmente all'invio della domanda, si potrà procedere anche in una fase successiva, con queste modalità:

1. selezionare la voce di menu "Cerca esiti" nella schermata principale;
2. cercare la domanda con i dati della matricola Azienda (obbligatorio) e limitare eventualmente il periodo temporale di riferimento;

3. cliccare sul tasto “Inserisci Ticket”, disponibile solo per le domande senza il numero di Ticket, e inserire i dati per completare la compilazione della relativa domanda.

Una volta inserita, la domanda di CIGD o di assegno ordinario con richiesta di anticipo del 40% rimane in sospeso e senza protocollo fino a quando non vengono inseriti anche i dati necessari per il pagamento dell’anticipo stesso.

Se, diversamente, si volesse inoltrare la domanda rinunciando all’erogazione dell’anticipo del 40%, si potrà procedere all’annullamento dell’anticipo come sotto illustrato.

Di seguito vengono illustrate le possibili azioni da compiere per il completamento della domanda di CIGD e di assegno ordinario con richiesta di anticipo del 40%.

#### **Inserimento dei dati di pagamento dell’anticipo propedeutici per la protocollazione della domanda**

Nel caso in cui sia stata confermata l’opzione “Anticipazione 40%” (lasciando la spunta “Sì”), per consentire la protocollazione della domanda, si devono inserire i dati necessari per il pagamento dell’anticipo, procedendo come di seguito indicato:

- cliccare sul link evidenziato nel box informativo che compare in fondo alla schermata principale del portale, come illustrato nell’allegato n. 1, paragrafo 2;
- oppure, da “Cerca Esiti”, cliccare sul bottone rosso “Anticipo 40%”, inserito nella sezione denominata “Attenzione Numero Protocollo” (cfr. l’allegato n. 1, paragrafo 2).

In tal modo si viene indirizzati alla procedura “Richiesta Anticipo 40%”, in cui è possibile inserire i dati richiesti (IBAN e numero ore di sospensione per ognuno dei lavoratori beneficiari inseriti in allegato alla domanda) e visualizzare gli esiti.

Si raccomanda di verificare che l’inserimento dei dati sull’anticipo sia andato a buon fine, ossia che siano stati superati i controlli formali sui dati e, in ogni caso, che la domanda venga protocollata.

In ogni caso, sarà sempre possibile completare la richiesta di anticipo del 40%, accedendo al seguente percorso: “Servizi per le aziende ed i consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Richiesta d’anticipo 40%”.

#### **Annullamento dell’anticipo di pagamento 40%**

Nel caso in cui in fase di invio della domanda sia stata richiesta l’anticipazione di pagamento del 40%, ma non siano ancora stati inseriti i dati di pagamento dell’anticipo, come sopra illustrato, sarà anche possibile rinunciare all’anticipo del 40%.

La rinuncia all’anticipo del 40% consente l’immediata protocollazione della domanda di CIGD e/o di assegno ordinario permettendo all’INPS la sua lavorazione ed erogazione.

Per procedere alla rinuncia, occorrerà accedere alla domanda dal menu “Cerca esiti” e selezionare il tasto “Annulla Anticipazione 40%” (cfr. l'allegato n. 1, paragrafo 2).

**Annullamento della domanda**

Finché la domanda risulta in stato “Pervenuta”, sarà inoltre possibile procedere all'annullamento dell'intera domanda di CIGD e/o di assegno ordinario e della relativa richiesta di anticipo del 40%.

Per procedere all'annullamento della domanda occorre accedere dalla voce di menu “Cerca esiti”, selezionare il tasto “Annulla Domanda” e inserire obbligatoriamente un breve testo in cui fornire la motivazione per la scelta operata (cfr. l'allegato n. 1, paragrafo 2).

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo.

La domanda di CIGD e di assegno ordinario non può essere protocollata e lavorata fino a quando non viene eseguita una delle due seguenti azioni:

1. Inserimento dei dati di pagamento dell'anticipo (cfr. il paragrafo “*Inserimento dei dati di pagamento dell'anticipo propedeutici per la protocollazione della domanda*”)

oppure

2. Annullamento dell'anticipo di pagamento 40% (cfr. il paragrafo “*Annullamento dell'anticipo di pagamento 40%*”)

In alternativa, qualora si voglia annullare la domanda, si potrà procedere con le istruzioni descritte nel paragrafo “*Annullamento della domanda*”.

**MODIFICA COORDINATE IBAN PER IL PAGAMENTO DELL'ANTICIPO DEL 40%**

Nel caso in cui le coordinate bancarie fornite nella Richiesta Anticipo 40% non abbiano superato il controllo di titolarità (per es., alla banca non risulta che l'IBAN inserito sia intestato al codice fiscale del beneficiario), sarà possibile presentare un'istanza alla competente Struttura territoriale dell'INPS, chiedendo la modifica delle coordinate IBAN.

\*\*\*

## Allegato 1

### 1. Richiesta Anticipo 40% per la Cassa integrazione ordinaria (CIGO)

In fase di compilazione della domanda, nel quadro Dichiarazioni, se si seleziona l'opzione di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il programma in automatico propone la scelta di richiesta d'anticipo 40%.


#### PAGAMENTO

In caso di accoglimento della domanda da parte INPS, il corrispettivo dell'integrazione salariale dovuto ai lavoratori sarà:

- ANTICIPATO DALL'AZIENDA** che lo recupererà **TRAMITE CONGUAGLIO** sulla denuncia contributiva Uniemens
- PAGATO DIRETTAMENTE DA INPS**, previo invio dei modelli SR41 e valutazione positiva dell'allegato 2 della circ. 197/15 da accludere alla domanda (escluso le domande con causale COVID)
- ANTICIPO** L'Inps, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, pagherà un'anticipazione ai lavoratori pari al 40% del valore delle ore autorizzate (D.L. 34/2020 - Art. 22-quater e quinquies).

### 2. Richiesta Anticipo 40% per l'Assegno Ordinario (Fondi di solidarietà) e per la Cassa integrazione in deroga (CIGD)

Nel caso in cui sia stata confermata l'opzione "Anticipazione 40%  SI", **per consentire la protocollazione della domanda**, è necessario procedere con **l'inserimento dei dati necessari per il pagamento dell'anticipo**, cliccando sul link evidenziato nel box informativo che compare in fondo alla schermata principale del portale, come illustrato nella seguente immagine:



Per problemi sull'invio domande di CIGD INPS: [ComunicazioniCIG@inps.it](mailto:ComunicazioniCIG@inps.it) specificando in oggetto: CIGD INPS.

Le domande per cui è stata effettuata la richiesta di Anticipazione 40% devono essere completate con i dati per il pagamento cliccando qui **> ANTICIPO 40%**

La domanda verrà protocollata solo dopo il corretto inserimento dei dati a corredo del pagamento.

Oppure, da "Cerca Esiti", cliccando sul bottone rosso "Anticipo 40%", inserito nella sezione denominata "Attenzione Numero Protocollo", come di seguito illustrato:

CIG IN DEROGA COVID-19 INPS Utente: 

---

**Criteri di ricerca**

Matricola Azienda

Data di Invio Domanda Da  A

[Cerca](#) [Annulla](#)

---

**Attenzione Numero Protocollo**

Se nel campo protocollo compare il messaggio "Richiesta anticipo 40% mancante" significa che la domanda è incompleta. È necessario accedere alla procedura **RICHIESTA ANTICIPO 40%** ed inserire i dati sui beneficiari. Per procedere cliccare sul tasto "Anticipo 40%"

[Anticipo 40%](#)

[Menu](#)

Per procedere alla rinuncia, occorrerà accedere alla domanda dal menu "Cerca esiti" e selezionare il tasto "**Annulla Anticipazione 40%**".

Per procedere all'annullamento della domanda, occorre accedere dalla voce di menu "Cerca esiti", selezionare il tasto "**Annulla Domanda**" e inserire obbligatoriamente un breve testo in cui fornire la motivazione per la scelta operata.

---

**G - Allegato Beneficiari Scaricabile**

---

Beneficiari [Scarica CSV](#)

---

[Menu](#) [Indietro](#) [Inserimento Ticket](#) [Annulla Domanda](#) [Annulla Anticipazione 40%](#)

---

**ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I DATORI DI LAVORO CHE NON RICHIEDONO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19: INDICAZIONI INPS DOPO L'AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA CHE LO HA RESO EFFICACE**

L'art. 3 del d.l. 14/08/20, n. 104 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020) - recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*" e convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/20, n. 126 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2020) - ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; le prime indicazioni per la sua gestione sono state fornite dall'INPS con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 40/2020).

La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. *Temporary Framework*), e nei limiti e alle condizioni ivi previsti (art. 3, comma 5).

Di conseguenza, con il messaggio n. 4254 del 13 novembre scorso, l'INPS ha:

- 1) fatto presente che l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 3 è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea;
- 2) reso noto che "*il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 28 ottobre 2020, il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 7926 finale del 10 novembre 2020*";
- 3) fornito le seguenti indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all'esonero nel flusso Uniemens.

I datori di lavoro, al fine di usufruirne, dovranno inoltrare all'INPS, tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104", un'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione "**2Q**", che assume il nuovo significato di "*Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020*" nella quale autocertificano:

- le ore di integrazione salariale fruita dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l'importo dell'esonero.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione "**2Q**" deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero medesimo. L'operatore della Struttura territorialmente

competente (U.O. Anagrafica e Flussi), una volta ricevuta la richiesta, attribuirà, dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

Ai fini del **calcolo dell'effettivo ammontare dell'esonero**, si precisa che lo stesso è **pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 - da utilizzare come base di calcolo per la misura dell'esonero - deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.**

Inoltre, ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell'aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.

L'effettivo ammontare dell'esonero fruibile, calcolato sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l'esonero potrà essere fruito anche per l'intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

Qualora il datore di lavoro decida di accedere all'esonero, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19, salvo quanto previsto al paragrafo 6 della citata circolare n. 105/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 40/2020), ossia nel caso in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva.

### **Istruzioni operative**

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell'elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale "**L903**", avente il significato di "Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104"; e nell'elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). I datori di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l'esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente, dovranno avvalersi di analoga procedura.

### **Istruzioni contabili**

Ai fini della rilevazione contabile dell'esonero contributivo, si istituisce, nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto:

GAW37177 - per rilevare lo sgravio di oneri contributivi, derivanti dall'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro mesi, per i datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di cui all'art. 1 del D.L. 104/2020 – art. 3 del

Decreto legge 14 agosto 2020, N. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Al nuovo conto gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andrà contabilizzata la somma conguagliata dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative sopra fornite. In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso Uniemens e riportate nel DM2013 “virtuale” al codice “**L903**”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.

**AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE «EMERGENZACOVID-19» (ULTERIORE, EVENTUALE PERIODO DI 6 SETTIMANE PER I DIPENDENTI IN FORZA AL 9 NOVEMBRE 2020): FAC-SIMILE 1)  
COMUNICAZIONE SINDACALE E VERBALE DI CONSULTAZIONE PER CIGO E FIS; 2)  
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DA INVIARE A “API SERVIZI RAVENNA S.R.L.”**

Ai sensi dell'art. 12, commi da 1 a 8, del decreto-legge («ristori») 28/10/2020, n. 137<sup>(\*)</sup>, vigente dal 29 ottobre scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45 del 6/11/20), **i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono ricorrere, a determinate condizioni, a ulteriori 6 settimane di ammortizzatori sociali** (cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga, assegno ordinario erogato dal FIS/dai Fondi bilaterali<sup>[1]</sup>), ex artt. da 19 a 22 quinquies del d.l. 17/03/2020, n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020).

<sup>[1]</sup> Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- «a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.»

I **Fondi di solidarietà bilaterali** possono essere costituiti nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, tramite accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il **FIS** interviene nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 6 e n. 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

La **cassa integrazione guadagni in deroga**, infine, spetta ai lavoratori che non possono ricorrere agli ammortizzatori “ordinari” previsti dal d.lgs. n. 148/2020 (Cassa integrazione guadagni ordinaria, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale - CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2015), ovvero ne abbiano goduto fino a raggiungere i limiti temporali massimi previsti dalle rispettive normative.

Le nuove sei settimane di ammortizzatori sociali, **alle quali possono accedere i dipendenti in forza al 9 novembre 2020** (non più, quindi, al 13 luglio 2020), a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge («ristori bis») 09/11/20, n. 149, il cui testo è disponibile in altra parte di questo notiziario:

- devono essere collocate tra il **16 novembre 2020** e il **31 gennaio 2021**;
- con riferimento a tale periodo, costituiscono la **durata massima** che può essere richiesta con causale COVID-19. Tuttavia, i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1 del d.l. 14/08/2020, n. 104 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/2020, n. 126 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane previste dal d.l. n. 137/2020;
- sono riconosciute ai datori di lavoro:
  - 1) ai quali sia stato **già interamente autorizzato «l'ulteriore periodo di nove settimane» di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. n. 104/2020** (ossia le seconde 9 settimane delle complessive 18 ivi previste), «decorso il periodo autorizzato»;
  - 2) appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2020), che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui si tratta, versano un **contributo addizionale** determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

- a) al **9%** della «retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa» (cosiddetta “retribuzione persa”), se hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- b) al **18%** della retribuzione persa, se non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale **non è invece dovuto** dai datori di lavoro che, alternativamente:

- hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento;
- hanno avviato l'attività di impresa successivamente all'1 gennaio 2019;
- appartengono ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2020).

Per accedere alle “nuove” sei settimane di ammortizzatore sociale il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione, nella quale **autocertifica**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato: **il modello di dichiarazione sostitutiva, che i datori di lavoro aventi la gestione degli adempimenti inerenti il personale dipendente presso API SERVIZI RAVENNA s.r.l. dovranno inoltrare compilato al funzionario di riferimento al fine di assolvere al relativo obbligo, è riportato in calce ai quattro fac-simile allegati.** L'Istituto di previdenza autorizza i trattamenti e, sulla base dell'autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo

addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%. «Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale (...), ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.»

**Le domande di accesso agli ammortizzatori sociali devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.** «In fase di prima applicazione, il termine di decadenza (...) è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge», ossia entro il 30 novembre 2020, visto che il d.l. n. 137/2020 è efficace dal 29 ottobre scorso (considerato peraltro che le 6 settimane di cui al d.l. n. 137/2020 devono "collocarsi" tra il 16/11/20 e il 31/01/21, e che, quindi, il primo termine "ordinario" di invio delle domande scadrà il 31 dicembre 2020, non è dato comprendere il significato della norma che, nella "fase di prima applicazione", sembra addirittura anticiparlo al 30/11/12).

In caso di **pagamento diretto** delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviargli tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'ammortizzatore sociale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, detti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 137/2020 (quindi, al 28 novembre 2020), se successivo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per consentire a ogni datore di lavoro di fruire (ove spettanti) delle (al massimo) sei settimane dell'ammortizzatore salariale di interesse previste dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, accludiamo i fac-simile che dovranno essere completati con i dati aziendali e trasmessi, **via PEC (del solo datore di lavoro)**, alle Organizzazioni sindacali (i nomi e gli indirizzi di posta elettronica dei corrispondenti Segretari delle diverse categorie della provincia di Ravenna li riportiamo qui sotto) e a CONFIMI ROMAGNA: in particolare, **riportiamo il modello della comunicazione di ricorso alla Cigo e quello di ricorso al FIS**, con il relativo verbale attestante lo svolgimento dell'esame congiunto, effettuato in via telematica (quest'ultimo andrà inviato con la sola sottoscrizione del Legale Rappresentante).

Più precisamente, dovranno essere compilati e inviati:

- per il ricorso alla Cigo, gli allegati 1 e 2;
- per il ricorso al FIS, gli allegati 3 e 4.

Segnaliamo che **nei testi**:

**a) delle comunicazioni di ricorso alla Cigo o al FIS (fac-simile n. 1 e 3), sono riportati due "punti uno", relativamente ai quali i datori di lavoro dovranno effettuare una scelta.** In particolare, dovranno mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora si

chiedano 6 settimane di Cigo/FIS (in quanto, dal 16 novembre 2020 al giorno precedente la data di decorrenza dell'ammortizzatore sociale che si intende nuovamente attivare, non vi abbiano già fatto ricorso ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020, ovvero della normativa previgente al d.l. 28/10/20, n. 137); mantenere invece la seconda versione (eliminando la prima) qualora si chieda un numero di settimane di Cigo/FIS inferiore a 6 (in quanto, dal 16 novembre 2020 al giorno precedente la data di decorrenza dell'ammortizzatore sociale che si intende nuovamente attivare, vi abbiano già fatto ricorso, anche solo parzialmente, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 104/2020);

- b)** dei verbali di consultazione sindacale (fac-simile n. 2 e 4) sono riportati tre punti (i numeri 1, 3 e 4) relativamente ai quali i datori di lavoro dovranno effettuare una scelta. In particolare:
- **punto 1):** mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora si chiedano **6** settimane di Cigo/FIS (in quanto, dal 16 novembre 2020 al giorno precedente la data di decorrenza dell'ammortizzatore sociale che si intende nuovamente attivare, non vi abbiano già fatto ricorso ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020, ovvero della normativa previgente al d.l. 28/10/20, n. 137); mantenere invece la seconda versione (eliminando la prima) qualora si chieda un numero di settimane di Cigo/FIS inferiore a 6 (in quanto, dal 16 novembre 2020 al giorno precedente la data di decorrenza dell'ammortizzatore sociale che si intende nuovamente attivare, il datore di lavoro vi abbia già fatto ricorso, anche solo parzialmente, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 104/2020);
  - **punto 3):** mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora il datore di lavoro intenda anticipare ai lavoratori il trattamento di Cigo/Fis; mantenere, invece, la seconda versione (e eliminare la prima) qualora intenda chiedere all'INPS di pagare l'ammortizzatore sociale direttamente ai lavoratori;
  - **punto 4):** mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora il datore di lavoro intenda garantire la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, laddove ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali; mantenere, invece, la seconda versione (eliminando la prima) qualora si voglia che i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie maturino alle condizioni previste dal CCNL di categoria.

L'Area Lavoro e Relazione industriali dell'Associazione (Dott. Giuseppe Vaira: tel. 0544-280215; [vaira@confimioromagna.it](mailto:vaira@confimioromagna.it); Dott. Fabio Magnani: tel. 0544-280217; [magnani@confimioromagna.it](mailto:magnani@confimioromagna.it)) rimane a disposizione dei datori di lavoro che intendano condividere la versione definitiva della comunicazione da trasmettere ai sindacati.

I datori di lavoro operanti nei settori terziario/turistico occupanti fino a 5 dipendenti – che dovranno richiedere la Cassa integrazione guadagni in deroga – e nel comparto artigiano che necessitano di ridurre e/o sospendere l'attività lavorativa, sono invitati a contattare il funzionario di riferimento di API SERVIZI RAVENNA s.r.l. e/o l'Area Lavoro e Relazione industriali.

**SETTORE METALMECCANICO**

FIOM-CGIL

Sig. Ivan Missiroli

[ivan.missiroli@er.cgil.it](mailto:ivan.missiroli@er.cgil.it)

FIM-CISL

Sig. Davide Tagliaferri

[davide.tagliaferri@cisl.it](mailto:davide.tagliaferri@cisl.it)

UILM-UIL

Sig. Filippo Spada

[filippo.spada@uil-ravenna.it](mailto:filippo.spada@uil-ravenna.it)

Per la FIOM-CGIL, la comunicazione deve essere inviata anche ai seguenti funzionari:

- Sig.ra Ketty Samorì ([ketty.samori@er.cgil.it](mailto:ketty.samori@er.cgil.it)) per le aziende del Ravennate;
- Sig. Rodolfo Ragazzini ([rodolfo.ragazzini@er.cgil.it](mailto:rodolfo.ragazzini@er.cgil.it)), per le aziende del Lughese;
- Sig. Andrea Mingozzi ([andrea.mingozzi@er.cgil.it](mailto:andrea.mingozzi@er.cgil.it)), per le aziende del Faentino.

**SETTORE CHIMICA, GOMMA-PLASTICA**

FILCTEM-CGIL

Sig. Alessio Vacchi

[alessio.vacchi@er.cgil.it](mailto:alessio.vacchi@er.cgil.it)

FEMCA-CISL

Sig. Emanuele Scerra

[emanuele.scerra@cisl.it](mailto:emanuele.scerra@cisl.it)

UILTEC-UIL

Sig. Guido Cacchi

[guido.cacchi@uil-ravenna.it](mailto:guido.cacchi@uil-ravenna.it)**SETTORE ALIMENTARE**

FLAI-CGIL

Sig.ra Laura Mazzesi

[laura.mazzesi@er.cgil.it](mailto:laura.mazzesi@er.cgil.it)

FAI-CISL

Sig. Roberto Cangini

[r.cangini@cisl.it](mailto:r.cangini@cisl.it)

UILA-UIL

Sig. Sergio Modanesi

[modanesi.s@uila.it](mailto:modanesi.s@uila.it)**SETTORE LEGNO-EDILIZIA-LATERIZI**

FILLEA-CGIL

Sig. Davide Conti

[davide.conti@er.cgil.it](mailto:davide.conti@er.cgil.it)

FILCA-CISL

Sig. Maurizio Bisignani

[maurizio.bisignani@cisl.it](mailto:maurizio.bisignani@cisl.it)

FENEAL-UIL

Sig. Antonio Pugliese

[antonio.pugliese@uil-ravenna.it](mailto:antonio.pugliese@uil-ravenna.it)**SETTORE CARTAI, CARTOTECNICI, GRAFICI**

SLC-CGIL

Sig. Roberto Cornigli

[roberto.cornigli@er.cgil.it](mailto:roberto.cornigli@er.cgil.it)

FISTEL-CISL

Sig. Alessandro Bongarzone

[fistel.ravenna@cisl.it](mailto:fistel.ravenna@cisl.it)

UILCOM-UIL

Sig. Ryan Paganelli

[ryan.paganelli@uil-ravenna.it](mailto:ryan.paganelli@uil-ravenna.it)**SETTORE TERZIARIO**

FILCAMS-CGIL

Sig.ra Cinzia Folli

[cinzia.folli@er.cgil.it](mailto:cinzia.folli@er.cgil.it)

FISASCAT-CISL

Sig. Gianluca Bagnolini

[gianluca.bagnolini@cisl.it](mailto:gianluca.bagnolini@cisl.it)

UILTUCS-UIL

Sig.ra Claudia Lugaresi

[claudia.lugaresi@uil-ravenna.it](mailto:claudia.lugaresi@uil-ravenna.it)**(\*) Art. 12, commi da 1 a 8 del d.l. n. 137/2020**

1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di

cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste al comma 2. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.

2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive di cui al comma 2.

4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il

periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.

6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

7. La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.

8. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ 2020

Spett.li

\_\_\_\_\_ -CGIL  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ -CISL ROMAGNA  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ -UIL  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Rsu (*ove esistenti*)  
*consegnata a mano*

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA  
alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira  
[vaira@confimiromagna.it](mailto:vaira@confimiromagna.it)  
alla c.a. Dott. Fabio Magnani  
[magnani@confimiromagna.it](mailto:magnani@confimiromagna.it)

OGGETTO: Ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*”, ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

La Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, comunica che, a causa della pandemia in corso:

- ha già fatto ricorso all’“*ulteriore periodo di nove settimane*” di cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*”, previste dall’art. 1 del d.l. 14/08/20, n. 104, convertito in legge 13/10/20, n. 126;
- è costretta nuovamente a sospendere e/o ridurre l’attività lavorativa.

Tale sospensione/riduzione dell’attività lavorativa:

**IL “PUNTO UNO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI. NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI: LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA. NEL SECONDO DEI “PUNTI UNO” IL NUMERO DI SETTIMANE DA INSERIRE (DIVERSO DA 6) SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA SEI E IL NUMERO DI SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 GIÀ FRUITE, EX ART. 1 DEL D.L. N. 104/2020, DAL 16 NOVEMBRE 2020 AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI DECORRENZA DELLA NUOVA SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, CHE SI RICHIEDE, CON IL PRESENTE FAC-SIMILE, AI SENSI DEL D.L. (“RISTORI”) N. 137/2020**

- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, dal \_\_\_\_\_ 2020 e, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, per n. 6 (sei) settimane complessive, in quanto dal 16 novembre al giorno precedente la citata data di decorrenza (\_\_\_\_\_2020) la scrivente Società non ha fruito di alcuna settimana di cassa integrazione COVID-19, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020;
- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, dal \_\_\_\_\_ 2020 e, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, per n. \_\_ (\_\_\_\_) settimane complessive, in quanto dal 16 novembre 2020 al giorno precedente la citata data di decorrenza (\_\_\_\_\_2020) la scrivente Società ha già fruito di n. \_\_ (\_\_\_\_) settimane di cassa integrazione COVID-19, ex art. 1 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020;
- 2) riguarderà tutti i lavoratori dipendenti **alla data del 9 novembre 2020**, e quindi n. \_\_ operai, n. \_\_ impiegati, n. \_\_ apprendisti, per i quali verrà richiesto l'intervento del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale "*Emergenza COVID-19*".

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 19 del d.l. 17/03/20, n. 18 (convertito in legge 24/04/2020, n. 27, e modificato, a decorrere dal 19 maggio 2020, dall'art. 68 del d.l. 19/05/20, n. 34, convertito in legge 17/07/20, n. 77), per attuare la quale si acclude il verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal nostro Legale Rappresentante: qualora sia condiviso, Vi chiediamo di risponderci con un'e-mail nella quale riportare le parole: "**SI APPROVA**" (in caso di nostra mancata ricezione entro 3 giorni, come noto, la consultazione sindacale dovrà comunque ritenersi svolta).

Distinti saluti.

Società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

**VERBALE DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE SVOLTA IN VIA TELEMATICA,  
EX ART. 19, COMMA 2, DEL D.L. 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020)**

**TRA**

La \_\_\_\_\_ (di seguito anche “Società”), con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani

**E**

le Organizzazioni sindacali \_\_\_\_\_-CGIL, \_\_\_\_\_-CISL e \_\_\_\_\_-UIL della provincia di Ravenna (di seguito anche “Organizzazioni sindacali”), in persona dei rispettivi Segretari, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ e Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

ai fini dell’esperimento, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

**PREMESSO CHE**

- la Società ha già fatto ricorso all’“*ulteriore periodo di nove settimane*” di cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*”, previste dall’art. 1 del d.l. 14/08/20, n. 104, convertito in legge 13/10/20, n. 126;
- in data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, a causa degli eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in corso, è stata inviata alle Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale “*emergenza COVID-19*” ex art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che copia del presente Verbale;

**SI STATUISCE QUANTO SEGUE**

**IL “PUNTO UNO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI. NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI: LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA. NEL SECONDO DEI “PUNTI UNO” IL NUMERO DI SETTIMANE DA INSERIRE (DIVERSO DA 6) SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA SEI E IL NUMERO DI SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 GIÀ FRUITE, EX ART. 1 DEL D.L. N. 104/2020, DAL 16 NOVEMBRE 2020 AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI DECORRENZA DELLA NUOVA SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, CHE SI RICHIEDE, CON IL PRESENTE FAC-SIMILE, AI SENSI DEL D.L. (“RISTORI”) N. 137/2020**

- 1) nei confronti di n. \_\_ lavoratori (\_\_ operai, \_\_ impiegati, \_\_ quadri e \_\_ apprendisti), dal \_\_\_\_\_ 2020 verrà richiesto l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*” ex art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per 6 (sei) settimane complessive, anche non continuative, in quanto dal 16 novembre 2020 al giorno precedente la citata data di decorrenza (\_\_\_/\_\_\_/20) la Società non ha fruito di alcuna settimana di cassa integrazione COVID-19, ex art. 1 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020;

**OPPURE**

- 1) nei confronti di n. \_\_\_ lavoratori (\_\_\_ operai, \_\_\_ impiegati, \_\_\_ quadri e \_\_\_ apprendisti), dal \_\_\_\_\_ 2020 verrà richiesto l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale "emergenza COVID-19" ex art. art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per \_\_\_ (\_\_\_\_\_) settimane complessive, anche non continuative, in quanto dal 16 novembre 2020 al giorno precedente la citata data di decorrenza (\_\_\_/\_\_\_/20) la Società ha già fruito di n. \_\_\_ (\_\_\_\_\_) settimane di cassa integrazione COVID-19, ex art. 1 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020;
- 2) il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine della pandemia in corso;

**IL "PUNTO TRE" È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L'ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA**

- 3) la Società si impegna ad anticipare i trattamenti di cassa integrazione guadagni e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;
- OPPURE**
- 3) la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale e si impegna ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

**IL "PUNTO QUATTRO" È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L'ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA**

- 4) la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;
- OPPURE**
- 4) i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie matureranno in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria;
  - 5) i lavoratori posti in cassa integrazione a zero ore potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;
  - 6) la Società è disponibile a far effettuare un'assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, quando la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;
  - 7) il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l'esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020. Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave nocumento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.

Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: “**SI APPROVA**”, trasmessa via e-mail alla Società;

- 8) qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3 giorni successivi alla data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020.

LA SOCIETÀ

---

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ 2020

Spett.li

\_\_\_\_\_ -CGIL  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ -CISL ROMAGNA  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ -UIL  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Rsu (*ove esistenti*)  
*consegnata a mano*

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA  
alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira  
[vaira@confimiromagna.it](mailto:vaira@confimiromagna.it)  
alla c.a. Dott. Fabio Magnani  
[magnani@confimiromagna.it](mailto:magnani@confimiromagna.it)

OGGETTO: Ricorso al Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale “*Emergenza COVID-19*”, ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

La Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, comunica che, a causa della pandemia in corso:

- ha già fatto ricorso all’“*ulteriore periodo di nove settimane*” di assegno ordinario erogato dal FIS con causale “*Emergenza COVID-19*”, previste dall’art. 1 del d.l. 14/08/20, n. 104, convertito in legge 13/10/20, n. 126;
- è costretta nuovamente a sospendere e/o ridurre l’attività lavorativa.

Tale sospensione/riduzione dell’attività lavorativa:

**IL “PUNTO UNO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI. NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI: LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA. NEL SECONDO DEI “PUNTI UNO” IL NUMERO DI SETTIMANE DA INSERIRE (DIVERSO DA 6) SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA SEI E IL NUMERO DI SETTIMANE DI FIS COVID-19 GIÀ FRUITE, EX ART. 1 DEL D.L. N. 104/2020, DAL 16 NOVEMBRE 2020 AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI DECORRENZA DELLA NUOVA SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, CHE SI RICHIEDE, CON IL PRESENTE FAC-SIMILE, AI SENSI DEL D.L. (“RISTORI”) N.**

**137/2020**

- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, dal \_\_\_\_\_ 2020 e, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, per n. 6 (sei) settimane complessive, in quanto dal 16 novembre al giorno precedente la citata data di decorrenza (\_\_\_\_\_2020) la scrivente Società non ha fruito di alcuna settimana di FIS COVID-19, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020;
- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, dal \_\_\_\_\_ 2020 e, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, per n. \_\_ (\_\_\_\_) settimane complessive, in quanto dal 16 novembre 2020 al giorno precedente la citata data di decorrenza (\_\_\_\_\_2020) la scrivente Società ha già fruito di n. \_\_ (\_\_\_\_) settimane di FIS COVID-19, ex art. 1 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020;
- 2) riguarderà tutti i lavoratori dipendenti alla **data del 9 novembre 2020**, e quindi n. \_\_ operai, n. \_\_ impiegati, n. \_\_ apprendisti, per i quali verrà richiesto l'accesso all'assegno ordinario con causale "*Emergenza COVID-19*".

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 19 del d.l. 17/03/20, n. 18 (convertito in legge 24/04/2020, n. 27, e modificato, a decorrere dal 19 maggio 2020, dall'art. 68 del d.l. 19/05/20, n. 34, convertito in legge 17/07/20, n. 77), per attuare la quale si acclude il verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal nostro Legale Rappresentante: qualora sia condiviso, Vi chiediamo di risponderci con un'e-mail nella quale riportare le parole: "**SI APPROVA**" (in caso di nostra mancata ricezione entro 3 giorni, come noto, la consultazione sindacale dovrà comunque ritenersi svolta).

Distinti saluti.

Società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

**VERBALE DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE SVOLTA IN VIA TELEMATICA,  
EX ART. 19, COMMA 2, DEL D.L. 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020)**

**TRA**

La \_\_\_\_\_ (di seguito anche “Società”), con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani

**E**

le Organizzazioni sindacali \_\_\_\_\_-CGIL, \_\_\_\_\_-CISL e \_\_\_\_\_-UIL della provincia di Ravenna (di seguito anche “Organizzazioni sindacali”), in persona dei rispettivi Segretari, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ e Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

ai fini dell’esperimento, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

**PREMESSO CHE**

- la Società ha già fatto ricorso all’*“ulteriore periodo di nove settimane”* di assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale *“Emergenza COVID-19”*, previste dall’art. 1 del d.l. 14/08/20, n. 104, convertito in legge 13/10/20, n. 126;
- in data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, a causa degli eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in corso, è stata inviata alle Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società di ricorrere nuovamente al FIS con causale *“emergenza COVID-19”* ex art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che copia del presente Verbale;

**SI STATUISCE QUANTO SEGUE**

**IL “PUNTO UNO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI. NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI: LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA. NEL SECONDO DEI “PUNTI UNO” IL NUMERO DI SETTIMANE DA INSERIRE (DIVERSO DA 6) SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA SEI E IL NUMERO DI SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 GIÀ FRUITE, EX ART. 1 DEL D.L. N. 104/2020, DAL 16 NOVEMBRE 2020 AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI DECORRENZA DELLA NUOVA SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, CHE SI RICHIEDE, CON IL PRESENTE FAC-SIMILE, AI SENSI DEL D.L. (“RISTORI”) N. 137/2020**

- 1) nei confronti di n. \_\_ lavoratori (\_\_ operai, \_\_ impiegati, \_\_ quadri e \_\_ apprendisti), dal \_\_\_\_\_ 2020 verrà richiesto l’assegno ordinario erogato dal FIS con causale *“Emergenza COVID-19”* ex art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per 6 (sei) settimane complessive, anche non continuative, in quanto dal 16 novembre 2020 al giorno precedente la citata data di decorrenza (\_\_/\_\_/20) la Società non ha fruito di alcuna settimana di FIS COVID-19, ex art. 1 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020;

**OPPURE**

- 1) nei confronti di n. \_\_ lavoratori (\_\_ operai, \_\_ impiegati, \_\_ quadri e \_\_ apprendisti), dal \_\_\_\_\_ 2020 verrà richiesto l'assegno ordinario erogato dal FIS con causale "emergenza COVID-19" ex art. art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per \_\_ (\_\_\_\_) settimane complessive, anche non continuative, in quanto dal 16 novembre 2020 al giorno precedente la citata data di decorrenza (\_\_/\_\_/20) la Società ha già fruito di n. \_\_ (\_\_\_\_) settimane di FIS COVID-19, ex art. 1 del d.l. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020;
- 2) il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine della pandemia in corso;

**IL "PUNTO TRE" È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L'ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA**

- 3) la Società si impegna ad anticipare l'importo dell'assegno ordinario e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;  
**OPPURE**
- 3) la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS dell'assegno ordinario e si impegna ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

**IL "PUNTO QUATTRO" È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE SIA L'ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA**

- 4) la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;  
**OPPURE**
- 4) i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie matureranno in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria;
- 5) i lavoratori sospesi dal lavoro potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;
- 6) la Società è disponibile a far effettuare un'assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, quando la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;
- 7) il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l'esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020. Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave nocumento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.

Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: "SI APPROVA", trasmessa via e-mail alla Società;

- 8) qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3 giorni successivi alla data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020.

LA SOCIETÀ

---

**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N.  
445/2000**

(DA TRASMETTERE AL FUNZIONARIO DI API SERVIZI RAVENNA S.R.L. CHE  
GESTISCE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE)

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
nata/o a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ ( ) in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_  
sede legale in \_\_\_\_\_ ( ), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
matricola INPS \_\_\_\_\_

**consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate**

**AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 4, DEL D.L. N. 137/2020  
DICHIARO CHE**

- la riduzione del fatturato aziendale del primo semestre 2020 è inferiore al 20% rispetto a quello del primo semestre 2019.** Per il ricorso alle settimane di ammortizzatore sociale previste dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 137/2020, pertanto, la Società di cui sono Legale rappresentante verserà il contributo addizionale in misura pari al *“9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa”* (all'art. 12, comma 2, lettera a), del d.l. n. 137/2020);
- il fatturato aziendale del primo semestre 2020 è pari o superiore a quello del primo semestre 2019.** Per il ricorso alle settimane di ammortizzatore sociale previste dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 137/2020, pertanto, la Società di cui sono Legale rappresentante verserà il contributo addizionale in misura pari al *“18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa”* (all'art. 1, comma 12, lettera b), del d.l. n. 137/2020);
- la riduzione del fatturato aziendale del primo semestre 2020 è pari o superiore al 20% rispetto a quello del primo semestre 2019.** Per il ricorso alle settimane di ammortizzatore sociale previste dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 137/2020, pertanto, la Società di cui sono Legale rappresentante non verserà alcun contributo addizionale (art. 12, comma 3, del d.l. n. 137/2020);
- l'attività d'impresa è stata avviata successivamente all'1 gennaio 2019.** Per il ricorso alle settimane di ammortizzatore sociale previste dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 137/2020, pertanto, la Società di cui sono Legale rappresentante non verserà alcun contributo addizionale (art. 12, comma 3, del d.l. n. 137/2020);
- la Società di cui sono Legale rappresentante appartiene ai settori interessati dal DPCM 24/10/20 - che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive - e, pertanto, per il ricorso alle settimane di ammortizzatore sociale previste dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 137/2020, non verserà alcun contributo addizionale (art. 12, comma 3, del d.l. n. 137/2020);**

*Luogo, data*

FIRMA

---

Allegato: copia documento d'identità in corso di validità

**CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA 22/07/16: TESTO DELL'ACCORDO "PONTE" DEL 17 NOVEMBRE 2020 E CIRCOLARE CON LE INDICAZIONI OPERATIVE PER LE AZIENDE**

Martedì scorso, 17 novembre 2020, CONFIMI IMPRESA MECCANICA, FIM-CISL e UILM-UIL hanno firmato un Verbale di Accordo propedeutico al prossimo rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22/07/16, scaduto il 31 maggio 2019 e attualmente in regime di ultrattività, con l'obiettivo di continuare a evitare iniziative unilaterali e/o di procedere a azioni dirette, tra l'altro in un momento molto delicato, come l'attuale.

In particolare, le Parti hanno:

- concordato di tenere monitorata la situazione creatasi per effetto della pandemia nell'intero comparto meccanico, per poter definire al meglio il rinnovo contrattuale - la volontà di raggiungerlo in tempi brevi, confermata, è dimostrata anche dall'aver calendarizzato un loro incontro per il 2 dicembre 2020 -, compatibilmente alle nuove esigenze di contesto;
- convenuto sulla necessità di predisporre misure d'urgenza che prevedano l'individuazione di strumenti utili ed esigibili per il mantenimento e lo sviluppo del sistema manifatturiero, anche, per quanto possibile, tramite un giusto equilibrio nella contrattazione prevista ai vari livelli;
- ritenuto necessaria la semplificazione interpretativa del CCNL, anche per prevenire e evitare inutili, defatiganti incomprensioni e/o contenziosi;
- assunto l'impegno, in fase di rinnovo del CCNL, a concordare i valori economici a definizione di ogni eventuale rivendicazione riguardante la vacanza contrattuale;
- aumentato i "Minimi tabellari" con decorrenza dall'1 giugno 2020;
- previsto la corresponsione di un importo "Una tantum" a copertura del periodo 1 giugno-31 ottobre 2020.

Di seguito, pubblichiamo la circolare con le indicazioni operative per i datori di lavoro e il testo del Verbale di Accordo 17/11/20, già trasmessi lo scorso 18 novembre alle aziende interessate.

## VERBALE DI ACCORDO

Confimi Impresa Meccanica, FIM-CISL, UILM-UIL si sono incontrate in data 17 novembre 2020 per discutere il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti scaduto il 31 maggio 2019 e attualmente in regime di ultrattività.

Le Parti hanno preso atto dell'interruzione del confronto negoziale, avvenuto nella scorsa primavera, dovuto all'emergenza sanitaria e agli effetti prodotti sul sistema manifatturiero che andranno monitorati nel corso dei prossimi mesi. Tale monitoraggio - da attivare anche all'interno delle singole filiere produttive per far emergere le particolari specificità/criticità - permetterà, per quanto possibile, di definire il rinnovo contrattuale anche rispetto alle nuove esigenze di contesto. Confimi Impresa Meccanica, FIM-CISL, UILM-UIL intendono continuare a perseguire il modello di relazioni industriali avanzate impostato nel 2013 che ha permesso di introdurre istituti normativi innovativi tramite una negoziazione non vincolata da automatismi e non limitata temporalmente alle fasi di rinnovo contrattuale. Come Parti istitutive e costruttive di un quadro normativo regolato per aziende e lavoratori si ritiene necessaria l'implementazione continua utile a migliorare i processi normativi/gestionali.

In questo contesto, l'approccio, anche nelle relazioni industriali, per risultare utile deve essere bidirezionale. Da un lato risulta necessario prevedere misure d'urgenza per fronteggiare l'attuale situazione, dall'altro predisporre, nell'immediato, strumenti utili per il mantenimento e lo sviluppo del sistema manifatturiero anche, per quanto possibile, attraverso la contrattazione prevista ai vari livelli. In tal senso l'implementazione del decentramento contrattuale - già oggetto di un primo testo di lavoro su cui le parti avevano sviluppato un iniziale confronto - deve trovare pieno compimento definendo un giusto equilibrio di contenuti e titolarità tra i vari livelli negoziali, a partire dall'effettivo esercizio del secondo livello contrattuale, sia esso di carattere aziendale o territoriale.

Le Parti confermano la volontà di raggiungere il rinnovo contrattuale in tempi brevi.

Quindi, la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, anche nelle difficoltà di relazioni e di spostamenti collegate alla pandemia, non avrà interruzione, con l'obiettivo di evitare iniziative unilaterali e/o di procedere ad azioni dirette in un momento come l'attuale, affrontando i temi proposti dalla piattaforma sindacale e, nel contempo, favorendo un confronto che permetta di raggiungere una piena e completa utilizzazione degli strumenti contrattuali (orari di lavoro, par, ferie, Contratto Socrate, staffetta generazionale, formazione e inquadramento professionale ecc.), una maggiore partecipazione dei lavoratori nonché una necessaria semplificazione interpretativa del CCNL anche per prevenire ed evitare inutili incomprensioni e/o contenziosi.

Le Parti e le loro articolazioni territoriali ritengono, nel frattempo, utile e indispensabile lavorare per ricercare strumenti idonei alla gestione di momenti di crisi come l'attuale considerando il quadro economico e sociale fortemente compromesso dalla pandemia.

Flavio Lorenzi

HC

In sede di confronto è stato definito quanto segue per la parte economica e normativa del CCNL in vigore.

**Parte economica**

L'art 36 del CCNL del 22 luglio 2016 è modificato nei seguenti termini:

**Art. 36 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria**

I minimi tabellari della classificazione unica, comprensivi dell'Elemento distinto della retribuzione, ragguagliati a mese, con decorrenza 1° giugno 2020, sono quelli riportati nella tabella che segue.

Il minimo di paga oraria viene determinato dividendo per 173 il minimo tabellare.

Minimi tabellari dal 1° giugno 2020

livello	minimo
9 <sup>^</sup>	2.555,05
8 <sup>^</sup>	2.298,21
7 <sup>^</sup>	2.113,00
6 <sup>^</sup>	1.969,07
5 <sup>^</sup>	1.835,89
4 <sup>^</sup>	1.714,05
3 <sup>^</sup>	1.642,32
2 <sup>^</sup>	1.481,00
1 <sup>^</sup>	1.341,00

Per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 ai lavoratori in forza il 17 novembre 2020 con la retribuzione di dicembre 2020, o con le competenze di fine rapporto in caso di cessazione precedente a tale mese, saranno erogati, in una unica soluzione, gli incrementi sui minimi tabellari mensili decorrenti da giugno, con espressa esclusione di qualsiasi ricalcolo sugli istituti diretti e indiretti della retribuzione, eccettuato il T.F.R.

Di conseguenza, l'importo complessivo degli incrementi da corrispondere da giugno a ottobre 2020 verrà riproporzionato per i lavoratori assunti durante tale periodo, in base ai mesi di occupazione.

Ai lavoratori inquadrati nella 1<sup>a</sup> categoria spetta un sovraminimo collettivo di categoria, pari a 5,16 euro lordi mensili.

Ai lavoratori inquadrati nell'8<sup>a</sup> e nella 9<sup>a</sup> categoria spetta un elemento retributivo di 59,39 euro lordi mensili.

Flavio Lorenzi



Gli aumenti dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individuali o collettivi salvo che:

- siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità;
- siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.

In fase di rinnovo del contratto nazionale le parti sono impegnate a concordare i valori economici a definizione di ogni eventuale rivendicazione riguardante la vacanza contrattuale.

Viene modificato nei seguenti termini il punto III della contrattazione di secondo livello - aziende in crisi.

#### **Aziende in crisi**

Le Parti riconoscono la necessità di individuare strumenti utili ad affrontare le situazioni di crisi che possono presentarsi a svantaggio delle imprese e dei lavoratori.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per stato di crisi deve intendersi una crisi aziendale che abbia già registrato il pieno utilizzo degli strumenti contrattuali e per la quale le aziende interessate stiano usufruendo degli ammortizzatori sociali conservativi in via di esaurimento o che potrà essere altresì conclamato dall'avvio delle procedure concorsuali.

In tali casi, le intese potranno riguardare una diversa decorrenza degli incrementi dei minimi contrattuali eventualmente definiti. Al termine del periodo di differimento i minimi contrattuali dovranno essere riallineati agli importi previsti dal CCNL.

La definizione delle intese suddette avverrà in base alla seguente procedura:


- l'azienda interessata invierà all'Associazione territoriale aderente a Confimi Impresa la proposta di differimento;
- l'Associazione territoriale si attiverà con le Organizzazioni sindacali territoriali per illustrare la proposta ed avviare un confronto.

Resta peraltro inteso che gli accordi non potranno intervenire in modo definitivo sui minimi retributivi, sugli aumenti periodici di anzianità e sui diritti individuali derivanti da norme inderogabili.

Roma 17 novembre 2020


Confimi Meccanica

Flavio Lorenzin



FIM CISL

UILM UIL





*Area Lavoro e Relazioni Industriali*

**Alle Aziende associate  
che applicano il CCNL Confimi Impresa  
Meccanica per la piccola e media  
industria metalmeccanica e della  
installazione di impianti  
Loro sedi**

**Ravenna, 18 novembre 2020**

**OGGETTO: CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA 22/07/16 - ACCORDO "PONTE"  
DEL 17 NOVEMBRE 2020 - INDICAZIONI OPERATIVE E IMPEGNI  
DELLE PARTI**

Informiamo le Imprese associate che ieri, 17 novembre 2020, CONFIMI IMPRESA MECCANICA ha sottoscritto con FIM-CISL e UILM-UIL l'accluso verbale di accordo, propedeutico al prossimo rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, scaduto il 31 maggio 2019 e attualmente in regime di ultrattività, con l'obiettivo di evitare iniziative unilaterali e/o di procedere ad azioni dirette, tra l'altro in un momento molto delicato, come l'attuale.

In particolare, le Parti hanno:

- concordato di tenere monitorata la situazione creatasi per effetto della pandemia nell'intero comparto meccanico, per poter definire al meglio il rinnovo contrattuale compatibilmente alle nuove esigenze di contesto;
- confermato la volontà di raggiungere il rinnovo contrattuale in tempi brevi (è già stato calendarizzato in tal senso un incontro per il prossimo 2 dicembre);
- convenuto sulla necessità di predisporre misure d'urgenza che prevedano l'individuazione di strumenti utili ed esigibili per il mantenimento e lo sviluppo del sistema manifatturiero, anche, per quanto possibile, attraverso un giusto equilibrio nella contrattazione prevista ai vari livelli;
- concordato la necessità di una semplificazione interpretativa del CCNL, anche per prevenire ed evitare inutili, defatiganti incomprensioni e/o contenziosi;
- assunto l'impegno, in fase di rinnovo del CCNL, a concordare i valori economici a definizione di ogni eventuale rivendicazione riguardante la vacanza contrattuale.

In sede di confronto è stato definito quanto segue per la parte economica e normativa del CCNL in vigore, tenuto conto, come sopra ricordato, che il Contratto Collettivo, unico nel settore, non ha previsto volutamente elementi di automatismo, soprattutto legati al periodo successivo alla scadenza.

➤ **MINIMI TABELLARI**

I minimi tabellari della classificazione unica, comprensivi dell'Elemento distinto della retribuzione, ragguagliati a mese, **con decorrenza 1 giugno 2020**, sono quelli riportati nella tabella che segue.

Il minimo di paga oraria viene determinato dividendo per 173 il minimo tabellare.

Minimi tabellari dall'1 giugno 2020

categoria	minimo
9 <sup>^</sup>	2.555,05
8 <sup>^</sup>	2.298,21
7 <sup>^</sup>	2.113,00
6 <sup>^</sup>	1.969,07
5 <sup>^</sup>	1.835,89
4 <sup>^</sup>	1.714,05
3 <sup>^</sup>	1.642,32
2 <sup>^</sup>	1.481,00
1 <sup>^</sup>	1.341,00

**Gli aumenti dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individuali o collettivi salvo che:**

- **siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità;**
- **siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.**

➤ **UNA TANTUM**

A copertura del periodo 1 giugno 2020 - 31 ottobre 2020, ai solli lavoratori in forza alla data del 17 novembre 2020 spetta un importo, da erogare con la retribuzione di dicembre 2020, o con le competenze di fine rapporto in caso di cessazione precedente a tale mese, determinato secondo la tabella seguente:

categoria	Euro
9 <sup>^</sup>	139,15
8 <sup>^</sup>	125,20
7 <sup>^</sup>	115,10
6 <sup>^</sup>	107,25
5 <sup>^</sup>	100,00
4 <sup>^</sup>	93,35
3 <sup>^</sup>	89,45
2 <sup>^</sup>	93,65
1 <sup>^</sup>	85,95

L'importo non sarà soggetto ad alcun ricalcolo per gli istituti già liquidati (per es., maggiorazioni per il lavoro straordinario, ferie godute, indennità di malattia, ecc.).

Per i lavoratori part-time, l'importo sarà riproporzionato all'orario individuale.

L'una tantum è utile al calcolo del trattamento di fine rapporto. L'importo deve essere ragguagliato a tante quote mensili quanti sono i mesi interi (anche non consecutivi) di occupazione, inclusi quelli in cui la prestazione è stata ridotta e/o sospesa con l'intervento degli ammortizzatori sociali. La frazione di mese superiore ai quindici giorni va considerata come mese intero.

L'una tantum non è dovuta in relazione ai periodi mensili nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come per es.: aspettativa, congedo parentale, ecc. Viceversa, le giornate di assenza dal lavoro per cassa integrazione, malattia, infortunio, congedo di maternità e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 giugno 2020-31 ottobre 2020, con

pagamento dell'indennità a carico dell'Istituto competente e integrazione obbligatoria a carico delle aziende, sono utili ai fini dell'una tantum.

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate dovranno comunicare alle relative agenzie somministratrici l'importo spettante a tali lavoratori, da calcolare secondo le menzionate regole.

➤ **AZIENDE IN CRISI**

Le Parti hanno confermato per le **aziende in crisi** (quelle, a titolo esemplificativo, che: abbiano già registrato il pieno utilizzo degli strumenti contrattuali; stiano usufruendo degli ammortizzatori sociali conservativi in via di esaurimento; siano interessate dal conclamato avvio delle procedure concorsuali) la possibilità di sottoscrivere intese che prevedano una diversa decorrenza degli incrementi dei minimi contrattuali definiti, con riallineamento dei medesimi agli importi previsti dal CCNL al termine del periodo di differimento.

La definizione delle intese dovrà avvenire con il coinvolgimento delle strutture territoriali dell'Associazione aderente a Confimi Impresa e delle Organizzazioni sindacali.

L'Area Lavoro e Relazioni industriali rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

Con i miei più cordiali saluti.

Dott. Giuseppe Vaira



Allegato: Verbale di Accordo del 17 novembre 2020.